

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In data 11.07.2013, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 11.10.2017, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 28.10.2019, richiedeva il rimborso della quote non maturate delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 2.400,67, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 320,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva il carattere *up front* delle commissioni di attivazione, di intermediazione e delle spese di istruttoria, l'infondatezza della richiesta delle spese di assistenza difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi non maturati a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso,



secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) ammontano a euro 450,00 e sono dovute «*per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata*». La commissione di intermediazione (lett. F del prospetto economico) è pari a euro 2.550,00 e si riferisce a «*oneri, se e per quanto dovuti, relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito preposto all'offerta fuori sede a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito*». Secondo gli orientamenti dei Collegi, la commissione di intermediazione deve essere considerata *up front* perché diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di collocamento del prestito da parte di un intermediario del credito ex art. 106 Tub.

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata escludendo espressamente la rimborsabilità delle commissioni *sub* lett.) a, *sub* lett b) e *sub* lett. f). Tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 *sexies* TUB.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 169,91 per le spese di istruttoria e di euro 962,84 per le commissioni d'intermediazione.

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono pari a euro 1.050,00 e sono «*dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 5 delle condizioni generali di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto».. Le commissioni di gestione pratica (lett. C del prospetto economico) ammontano a euro 24,00 e sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito ed all'incasso delle rate»

In conformità del consolidato orientamento dell'ABF tali costi hanno carattere *recurring* perché riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale e, al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo delle commissioni di attivazione (euro 1.050,00) e quello delle commissioni di gestione pratica (euro 24,00) devono essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, la quota non maturata delle commissioni di gestione ammonta a euro 14,20 e, in considerazione della detrazione in sede di conteggio estintivo di euro 9,78, è dovuta la restituzione di euro 4.42; la quota non maturata della commissione di attivazione è pari a euro 621,25.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (169,91 + 962,84 + 4,42 + 621,25 =) 1.758,42, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.758,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO